

[« Indietro](#)

2001/15 CIRCOLARE Notizie sulla contribuzione 2001

CIRCOLARE 2001/15

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

Loro Sedi

OGGETTO: **PREVINDAPI 2001 - Notizie sulla contribuzione 2001**

A seguito dell'accordo siglato il 25 luglio 2000 dalla CONFAPI e dalla FNDAI-FEDERMANAGER, che rinnova la parte economica del CCNL 13 Aprile 1995 per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, come modificato dall'Accordo 27 novembre 1997, **e al fine di consentire alle aziende la corretta contabilizzazione dei contributi già con l'elaborazione degli stipendi di Gennaio 2001**, si illustrano di seguito, in sintesi, i contenuti dell'intesa relativamente al "TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PREVINDAPI".

- **Iscritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe "A"**
Nel limite del massimale retributivo di L. 195 milioni, **dal 1° gennaio 2001 l'aliquota contributiva**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, attualmente pari al 2,5%, **sale al 3%**. Oltre L. 195 milioni e fino a L. 270 milioni, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%. **La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, a partire dal 2001, non potrà superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di L. 10 milioni annue**, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino all'anno 2005 compreso, entro il limite, se superiore a 10 milioni, della contribuzione effettivamente versata nell'anno 1999.
- **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe "B"**
Con decorrenza 1° Gennaio 2001 il massimale retributivo passa da L. 125 milioni a L. 150 milioni annue. **Con la stessa decorrenza 1° gennaio 2001**, in relazione all'incremento dei livelli di deducibilità fiscale disposto dal citato decreto legislativo n. 47/2000, **l'aliquota contributiva sale dal 2% al 2,5%**. **Agli incrementi della contribuzione corrisponde, in pari misura, l'elevazione delle quote di T.F.R. da destinarsi al Fondo.**
- **Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classi "C" e "D"**
Il regime contributivo è identico a quello previsto per i dirigenti di classe "B" di cui al punto precedente. **Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R.**
(ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

Gli uffici sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, anche telefonico.

Entro il prossimo Marzo sarà inviata la necessaria modulistica 2001 unitamente alla circolare esplicativa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dr. Flavio Pasotti

Gennaio 2001